



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE settore SEGRETERIA

Numero 99 del 11-12-19

Reg. Gen. 607

Oggetto: **IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1061/2019 EMESSA IN ESITO AL GIUDIZIO RG 1429/13.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO

Premesso che sul territorio del Comune di Cingoli grava il 70% delle attività estrattive dell'intera Provincia di Macerata e che in ossequio alla normativa vigente all'atto del rilascio delle autorizzazioni, art. 17 della L.R. n. 71 del 1 dicembre 1997, venivano stipulate le prescritte convenzioni fra le ditte ed il Comune, relativamente al contributo previsto dalla legge, per far fronte agli ulteriori interventi rispetto al mero recupero dell'area e delle strade di accesso, contributo così ripartito: l' 80% al Comune, il 15% alla Provincia e il 5% alla Regione;

Considerato, inoltre, che la legge finanziaria regionale, approvata con Legge n. 19 del 27/12/2007, all'art. 24 approvava una diversa ripartizione contributo cavatori e più precisamente: il 40% al Comune, il 50% alla Regione e il 10% alla Provincia;

Evidenziato che questo Comune avendo fatto affidamento sulla prima disposizione normativa, e forte delle convenzioni, ha disposto, anche a livello di pianificazione di bilancio pluriennale, interventi di diverso tipo, basandosi sulla sicurezza dell'entrata per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione all' attività estrattiva;

Visto che la cifra che il Comune di Cingoli introitava complessivamente ogni anno a seguito del contributo cavatori era di circa 300.000 Euro, di cui con la precedente normativa, restavano nelle casse comunali l'80% di tale somma e che con la nuova legge finanziaria regionale la suddetta cifra viene decurtata del 40%, provocando un danno economico non indifferente, anche in considerazione del fatto che le strade da riparare sono sempre le stesse, in particolare le provinciali e le regionali, oltre al fatto che il Comune ha un bilancio sempre più limitato e vincolato;

Ricordato in particolare che il Comune di Cingoli aveva già convenzionato con la precedente normativa lo svolgimento dell'attività estrattiva delle seguenti cave: Cava Sielpa srl , Cava SO.GE.MA, Cava Rio Inerti, Cava Rossetti Oreste, Cava Tiranti Auro e Giuseppe;

Considerato quindi che si rendeva e si rende tuttora necessario attivarsi al fine di rivedere l'intera normativa, auspicando che vengano concordate le opportune modifiche alla L.R. n. 71/97, ritornando alle precedenti ripartizioni di percentuale del c.d. contributo cavatori, come già fatto con una nota politica del Sindaco datata 18.05.2010 e inviata alla Regione sull'iniquità e presunta illegittimità della suddetta novellata normativa e conseguente richiesta di modifica legislativa e regolamentare;

Richiamato, pertanto, l'atto di G.M. n. 164 del 7/10/2011, con il quale il Comune di Cingoli ha deliberato di costituirsi innanzi al Tar Marche e al giudice ordinario in merito alla nuova normativa regionale sul riparto del contributo cavatori, in quanto si era fatto affidamento sulla prima disposizione di legge, disponendo anche a livello di pianificazione di bilancio pluriennale interventi diversi, basandosi appunto sulla sicurezza dell'entrata per tutto il periodo di durata delle autorizzazioni rilasciate all'attività estrattiva;

Esaminate le motivazioni della sentenza di rigetto della domanda del Comune attore nel giudizio R.G. n. 3917/2011 Tribunale di Macerata, con cui il Giudice di



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Macerata ha risolto la questione di illegittimità costituzionale con un mero rimando alle motivazioni del TAR (sul noto caso Sielpa) nonostante che poco prima della sua decisione, il Consiglio di Stato le aveva stravolte sollevando la suddetta questione ravvisandone il fumus di incostituzionalità della novella regionale;

Dato atto che non è stata quindi compiuta alcuna approfondita valutazione negli argomenti offerti dal legale dell'Ente e meno ancora considerata la sopra citata ordinanza del C.d.S., apportatrice di argomenti decisamente favorevoli, "in linea con quanto da noi sostenuto fin dall'atto introduttivo";

Evidenziato che il Comune di Cingoli, avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, proponeva appello alla Corte di Appello di Ancona, incardinando il Giudizio identificato con RG 1429/2013;

Preso atto che tale procedimento di appello si concludeva con Sentenza 1061/2019 con la quale la Corte di Appello di Ancona rigettava il ricorso proposto, confermava integralmente la Sentenza n. 713/13 del Tribunale di Macerata e condannava l'appellante Comune di Cingoli alla rifusione delle spese di lite all'appellata Regione Marche;

Sottolineato che il Comune di Cingoli ribadisce le proprie ragioni, come già approfondite dal legale incaricato sia per la prima che per la seconda fase di Giudizio;

Considerato che la Sentenza della Corte di Appello risulta alquanto povera in merito ad opportunità, ragioni e argomenti, nulla aggiungendo a quanto venne a suo tempo considerato per la proposizione dell'Appello;

Evidenziato che quanto sopra esposto giustifica una impugnazione, avanti alla Corte di Cassazione, della Sentenza 1061/2019 affinché il Comune di Cingoli possa vedere tutelate le proprie ragioni e la propria posizione;

Vista la delibera di Giunta n. 206 del 06/12/2019 con cui:

- il Sindaco è stato autorizzato ad impugnare innanzi alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1061/2019 relativa al giudizio R.G. n. 1429/2013, per le ragioni di fatto e di diritto riportate in premessa e ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
- è stato individuato quale legale patrocinante di quest Ente l'Avv Fabio Pierdominici di Camerino;

Considerato che la questione, per ciò che concerne la materia trattata, nonché il grado di Giudizio raggiunto, attiene a pratiche di particolare complessità, tali da richiedere affidamento di specifico incarico ad un professionista all'uopo designato;

Atteso inoltre che, trattandosi di terzo ed ultimo grado di Giudizio, risulta opportuno in conformità peraltro all'indirizzo espresso in merito con delibera di G.M. n. 206/2019, individuare il medesimo legale che ha tutelato l'Ente anche nei precedenti gradi avanti al Tribunale di Macerata ed alla Corte di Appello di Ancona, anche al fine di garantire coerenza, uniformità, continuità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Constatato che il medesimo legale è già in possesso altresì dell'intero fascolo inerente il contenzioso;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 17, che stabilisce come i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di contratto di appalto e che, tuttavia, si tratta di contratti esclusi dall'applicazione del codice e che, nel caso di specie, si può far riferimento altresì all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente affidamenti diretti per importi di valore inferiore a € 40.000,00;

Ritenuto quindi, in linea con l'indirizzo fornito dalla Giunta con delibera n. 206/2019, di affidare l'incarico legale di promuovere l'azione di impugnazione in Cassazione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1061/2019 e di tutelare



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

il Comune nelle sedi competenti all'Avv. Fabio Pierdominici del Foro di Macerata per l'importo di euro 5.640,36 lordi e complessivi a carico dell'Ente, comprensivi di un compenso di € 3.000,00 oltre accessori e delle spese vive consistenti nel contributo unificato, pari ad € 1.263,00, importo da imputare in capo al capitolo 138/10 del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario.

Tenuto conto che tale scelta si rende opportuna per garantire coerenza, deontologia, professionalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto il compito di tutelare l'Ente viene affidato ad un professionista all'uopo designato;

Verificata la congruità economica dell'importo per l'incarico professionale;

Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare la spesa per l'intero importo complessivo di € 5.640,36 lordi ed onnicomprensivi, da imputare nel capitolo 138/10 del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario, che presenta la dovuta disponibilità;

Considerato che la liquidazione delle prestazioni professionali dell'Avvocato Pierdominici avverrà con specifici atti di liquidazione del Responsabile del Settore competente, dietro presentazione di regolare fatture o parcelle professionali;

Acquisito il CIG n. Z2A2B15925 per il procedimento in questione;

Visti il D.Lgs n. 267/2000 di approvazione del T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione ordinaria del settore;

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di affidare l'incarico legale di promuovere l'azione di impugnazione in Cassazione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1061/2019 e di tutela il Comune nelle sedi competenti all'Avv. Fabio Pierdominici per un compenso di euro 3.000,00 oltre accessori e delle spese vive consistenti nel contributo unificato pari ad euro 1.263,00;
- 3) di impegnare la somma complessiva di € 5.640,36 lordi, quale somma complessiva ed onnicomprensiva necessaria a far fronte al pagamento delle prestazioni professionali dell'Avv. Fabio Pierdominici;
- 4) di dare atto che la somma di cui sopra, troverà imputazione in capo al capitolo 138/10 del corrente bilancio comunale, che presenta la dovuta disponibilità;
- 5) di dare atto che la liquidazione della suddetta somma avverrà con specifico atto di liquidazione del Responsabile del Settore competente, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario di questo Ente per tutti gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Stella Sabbatini)



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli:

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. BACELLI Rino

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI